

La reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici al dettaglio

Abstract



Il Decreto Crescita ha reintrodotta l'obbligo di invio della denuncia di attivazione dell'esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio per alcune attività che dal 2017 ne erano state esentate, senza tuttavia normare il periodo transitorio. Di conseguenza l'obbligo di denuncia-istanza è di nuovo in vigore dal 30 giugno 2019 senza indicazione alcuna sul trattamento cui sono sottoposti gli esercizi che hanno aperto nel momento in cui l'adempimento non sussisteva. Detti esercizi, pertanto, parrebbero essere improvvisamente fuori regola, ma in base a una lettura ragionata del quadro normativo preesistente sembra possibile concludere che essi in realtà abbiano tempo sino al prossimo 27 dicembre per mettersi in regola.

L'obbligo di denuncia-istanza per la vendita di alcolici

L'art. 29, commi 2 e 4 del "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", approvato con il D.Lgs. 504/1995 ("Testo Unico Accise"), prescrive che chi voglia procedere all'attivazione di un esercizio

per la vendita di prodotti assoggettati ad accisa debba presentare all’Agenzia delle Dogane un’apposita denuncia e istanza di rilascio della relativa licenza, valida ai soli fini fiscali. Le modalità di presentazione sono dettagliate dall’art. 20 D.M. 153/2001 (“**Regolamento**”) che impone l’invio della denuncia almeno 60 giorni prima dell’attivazione dell’esercizio.

Il menzionato art. 29 è stato una prima volta modificato dall’art. 1, comma 178, L. 124/ 2017 che ha escluso dall’obbligo di denuncia-istanza gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

Sempre l’art. 29 è stato nuovamente modificato dalla L. 58/2019 che ha convertito in legge il D.L. 34/2019 “Decreto crescita” inserendo in quest’ultimo l’art. 13 bis. Tramite il cennato 13 bis è stata eliminata l’esclusione dall’obbligo di denuncia-istanza doganale menzionato.

Per effetto di tale modifica l’obbligo di denuncia doganale di attivazione dell’esercizio di vendita di prodotti alcolici di cui all’art. 29 Testo Unico Accise è stato, dunque, reintrodotta per gli esercizi pubblici di vendita al dettaglio.

Al legislatore è evidentemente sfuggita l’opportunità di normare espressamente il periodo transitorio, con la conseguenza che l’obbligo di denuncia-istanza è di nuovo in vigore dal 30 giugno 2019 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 58/2019) senza alcuna indicazione sul trattamento cui sono sottoposti gli esercizi che hanno aperto nel momento in cui l’adempimento della denuncia-istanza non sussisteva. Conseguentemente, in linea di principio si potrebbe pensare che questi esercizi siano fuori regola – questo almeno il dubbio prospettato in alcuni commenti - e quanto più tempo è già trascorso dalla reintroduzione dell’obbligo tanto meno sarebbe giustificato giuridicamente il ritardo nell’invio della denuncia-istanza.

Se questo fosse vero, detti esercizi potrebbero allora essere sanzionati a mente degli artt. 48 e 50 Testo Unico Accise. Va tenuto presente, infatti, che la violazione degli obblighi di cui all’art. 29 può comportare l’irrogazione:

- (a) di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 1.032 e un massimo di euro 5.164 per omessa denuncia ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 504/1995;
- (b) di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 500 e un massimo di euro 3.000 per esercizio senza licenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 504/1995.

Il termine per le attività aperte nel periodo di non vigenza dell’obbligo di invio della denuncia

La conclusione sopra ipotizzata, secondo la quale gli esercizi legittimamente già aperti nel periodo tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, senza aver inviato la denuncia e ricevuto la licenza, sarebbero tutti improvvisamente fuori regola, a partire dal 30 giugno scorso, oltre a contrastare con il buon

senso, non tiene in adeguato conto quanto disposto sia dal Testo Unico Accise sia dal Regolamento in materia di nuovi adempimenti.

Sembra, al contrario, più corretto ritenere che gli esercizi abbiano un termine per mettersi in regola e che questo possa essere rinvenuto nelle norme già in vigore e precisamente:

- (a) nel Regolamento, il cui art. 26 dispone che “*i nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo*”;
- (b) nell’art. 67, comma 9, del Testo Unico Accise secondo il quale “*i nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo*”.

In particolare, la possibilità di invocare il termine di 180 giorni dettato dall’art. 26 del Regolamento trova ragione nella circostanza che l’adempimento in commento, seppur reintrodotta dal Decreto Crescita, trova fonte e disciplina nel Regolamento stesso, il cui articolo 20 indica le modalità di presentazione della denuncia-istanza, comprese quelle che debbono essere inviate per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita. L’Agenzia delle Dogane nella circolare 34/2001, a commento dell’introduzione del Regolamento, ha affermato:

- “*Tale regolamento [ossia il D.M. 153/2001] viene a sostituire tutta la precedente normativa secondaria vigente nella materia trattata, che deve, pertanto, considerarsi abrogata, in applicazione dell’art. 67, comma 1, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il decreto, oltre a riepilogare la suddetta normativa secondaria, semplificandola ed adeguandola ai nuovi criteri conseguenti all’avvento del regime delle accise, dà veste regolamentare a disposizioni emanate in via amministrativa al momento dell’avvio del suddetto regime, per consentirne l’immediata applicazione*” (pag. 1);
- “*L’art. 20 stabilisce la procedura per il rilascio della licenza prevista per gli impianti di trasformazione, condizionamento, deposito o minuta vendita di alcole, denaturato o meno, e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa, riducendo, anche in questo caso, a 60 giorni il termine di 90 giorni previsto dal punto 40 dell’area 1 della tabella allegata al sopracitato DM n. 678/94*” (pag. 7);
- “*il comma 4 [dell’art. 26] accorda agli operatori un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento per espletare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa e fa salva la documentazione già presentata, da integrare entro 90 giorni da un’eventuale richiesta dell’UTF*” (pag. 11).

Ancora, il termine dettato dall’art. 67, comma 9, del Testo Unico, sembra applicabile quantomeno in termini di *ratio* poiché l’adempimento, come

detto, è certamente nuovo ed è previsto dal Testo Unico, sebbene per effetto della L. 58/2019 che di questo Testo Unico ha modificato il comma 2 dell'art. 29.

Quale che sia il percorso argomentativo che si ritiene più convincente, la conclusione non muta, sembrando possibile e ragionevole sostenere che **gli esercizi già aperti abbiano tempo sino al 27 dicembre p.v. per mettersi in regola** (180 giorni dal 30 giugno 2019).

Giovanni Mercanti

Nicole Lettori